

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 24/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone LA parte ricorrente di avere stipulato un finanziamento con cessione del quinto della pensione, sottoscritto a febbraio 2010 – montante € 30.000,00, netto ricavo € 20.047,38, rimborsabile in 120 rate mensili da € 250,00 cadauna (tra i costi applicati: commissioni convenuta € 1.590,00; oneri assicurativi € 1.680,00) durata 120 mesi, estinto con bonifico del 18.03.2014; in data 05.04.2014 avanzava alla convenuta, richiesta di rimborso dei premi assicurativi non maturati in ragione dell'estinzione anticipata, ricevendo riscontro in data 22/04/2014. Nella nota di risposta l'intermediario resistente affermava di aver inoltrato l'istanza alla compagnia di assicurazione competente; alla missiva dell'intermediario seguiva risposta della compagnia di assicurazione, la quale riconosceva al ricorrente un abbuono per premi non maturati pari a € 580,86 e calcolati su una durata *“effettiva di copertura di copertura assicurativa di anni 3,96”*. Non soddisfatto della somma ricevuta, il ricorrente presentava reclamo all'intermediario e alla compagnia di assicurazione chiedendo un ulteriore rimborso sino alla concorrenza di un totale complessivo, compresa la somma già ottenuta, di € 1.014,12 *“al netto di qualsiasi spesa o commissione non espressamente indicata nei documenti contrattuali”* (importo questo discordante da quello indicato nel ricorso: € 1.014,72); in assenza di risposta al reclamo, in data 17.06.2014 chiedeva alla convenuta copia del conteggio estintivo. Non ricevendo

riscontro anche a quest'ultima richiesta, presentava ricorso all'ABF, in data 14.10.2014 in virtù dell'art. 125 *sexies* TUB citato nelle decisioni ABF Collegi di Roma e Milano n. 4148 del 06/12/2012 e 6796 del 12/12/2013. L'intermediario convenuto non ha prodotto le controdeduzioni.

Il ricorrente domanda: la consegna dei "fogli relativi alla estinzione del mutuo nel rispetto del diritto di verifica"; la restituzione di una somma aggiuntiva (€ 433,86) rispetto a quanto già ricevuto (€ 580,86) fino alla concorrenza in un importo pari a € 1.014,72 "al netto di costi o commissioni in origine o successivamente mai evidenziati".

DIRITTO

Il 16/06/2015 il Collegio ha sospeso il procedimento, fissando un termine di venti giorni, e invitando "(...) la parte più diligente [a produrre] la documentazione attestante l'effettiva estinzione del finanziamento nonché il conteggio estintivo". La Segreteria Tecnica ha quindi chiesto gli elementi integrativi sopra descritti con nota del 17/06/2015. In data 26.06.2015 la parte ricorrente ha fatto pervenire una comunicazione con la quale, da un lato, ha confermato che "(...) ad oggi non [ha] ricevuto alcuna documentazione da parte [della convenuta] salvo lettera di incarico [alla Compagnia assicurativa], datata 22.04.2014, inerente al rimborso del premio assicurativo pagato in eccesso nella quale si evidenzia l'avvenuta estinzione anticipata tramite bonifico datato 18.03.2014". Dalla lettura dell'oggetto di cui alla comunicazione del 22.04.2014 firmata dall'intermediario resistente [in particolare dall'espressione "(...) estinta con bonifico del 18.03.2014"], parrebbe trarsi un indizio indiretto dell'intervenuta estinzione del finanziamento.

Dalla lettera della Compagnia assicurativa versata in atti con il ricorso –cfr. All. 4 ricorso–, nonché da quanto espressamente affermato dal ricorrente, il rimborso del premio assicurativo è stato calcolato "(...) su una durata effettiva di copertura assicurativa di anni 3,96" sui 10 previsti. Ciò significa che il finanziamento si è estinto dopo 47 o 48 rate. Infatti $10 : 3,96 = 120 : x$ ove $x = 47,52$. La Compagnia Assicurativa sembra aver considerato l'intera estensione temporale del finanziamento comprensiva della frazione corrispondente all'ultimo mese. Ove si considerasse una durata del finanziamento di 4 anni [ricostruzione probabile posto che il contratto è stato stipulato il 18.02.2010 e il bonifico di estinzione è del 18.03.2014] si avrebbero 48 rate scadute. In difetto di ulteriori elementi, tale deve reputarsi il numero di rate da considerare per il calcolo *pro rata temporis*.

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri indicati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 427,14;



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 427,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA